



Discriminazioni razziali: esclusione dal bar di extra-comunitari

Articolo stampato da www.overlex.com - Portale giuridico

Copyright © 2004-2005 www.overlex.com - Tutti i diritti riservati

Pubblicato da : [Redazione](#)

Data: 21/12/2005

Cassazione – Sezione terza penale

Sentenza 5-21 dicembre 2005, n. 46783

Presidente Papadia – Relatore Grassi Pm Geraci – ricorrente Z.

Osserva

Con sentenza del Tribunale di Verona in data 27 giugno 2002 Luca Z. veniva condannato alla pena di quattro mesi di reclusione quale colpevole del delitto previsto dall'articolo 3 comma 1 lettera a) legge 654/75 come modificato dall'articolo 1 Dl 122/93, convertito con modificazioni in legge 205/93, del quale era chiamato a rispondere per avere commesso atti di discriminazione, per motivi razziali ed etnici, rifiutandosi ripetutamente -dal Giugno '98 al 14 novembre 1999- di servire, nel bar "Giardino" che gestiva in Verona, le consumazioni richieste da cittadini extra-comunitari e, da ultimo, da E. S. O. e K. A. , dichiarando espressamente di non voler servire alcun extra-comunitario.

Affermava, il Giudice di primo grado, che dall'istruttoria dibattimentale era emerso come il 14 novembre 1999 i due cittadini Nord-Africani sopra indicati si fossero presentati nel bar predetto in cui, in quel momento, intenta a servire i clienti v'era Elena Z., sorella dell'imputato, la quale aveva rifiutato di preparare agli stessi, che ne avevano fatto richiesta, due caffè, dicendo «questa è la mia casa e do il caffè a chi voglio io». Indi, alle insistenze dei due, la Z. aveva chiamato al telefono il fratello Luca, gestore del locale, invitandolo ad intervenire e l'imputato, sopraggiunto, aveva fatto proprio l'atteggiamento della sorella, invitato i due che frattanto avevano chiesto l'intervento della Polizia, ad attendere fuori dal locale i tutori dell'ordine ed, al sopraggiungere degli Agenti di Ps, aveva confermato che non intendeva servire, nel proprio locale, gli extra-comunitari per non avere problemi a causa loro.

Aggiungeva, il Tribunale, che nel corso del giudizio lo Z. aveva confermato che da tempo osservava la prassi di non servire, nel proprio locale, gli extra-comunitari, in particolare i Nord-Africani, a causa dei disordini che erano soliti provocare quando abusavano nel bere e che avevano determinato la chiusura temporanea di altri bar vicini. Il Giudice di primo grado riteneva che nella previsione della citata norma incriminatrice dovessero ritenersi compresi anche singoli atti di discriminazione razziale e che tali dovevano considerarsi i rifiuti, reiterati nel tempo, di servire i Nord-Africani ed, in genere, gli extra-comunitari nel presupposto, arbitrariamente generalizzato, che tutti avessero qualità caratteriali negative, sì da renderli pericolosi, per il solo fatto di appartenere alla loro razza, senza tenere conto che si potessero presentare, nell'esercizio pubblico, extra-comunitari, come i due sopra indicati, in regola con il permesso di soggiorno in Italia ed assolutamente pacifici, all'aspetto e per il comportamento.

Contro tale decisione l'imputato proponeva impugnazione per chiedere di essere assolto, dal reato ascrittogli: - per insussistenza del fatto, che avrebbe potuto, semmai, dar luogo ad un'azione civile per risarcimento di danni morali ai sensi degli articoli 43 e 44 D.Lgs 286/98; - per inesistenza, in lui, di odio razziale, essendo stato il suo comportamento determinato dal pericolo che nel locale si verificassero fatti di violenza o di disordine per i quali il bar potesse essere chiuso; - perché, comunque, il rifiuto di servire loro il caffè era stato opposto, ai due stranieri menzionati in rubrica, non da lui, ma dalla sorella Elena.

La Corte d'appello di Venezia confermava, con sentenza del 3 giugno 2003, la decisione impugnata, ritenendo ed affermando: a) che l'articolo 3 comma 1 lettera a) legge 654/75 punisce chi commette atti di discriminazione per motivi razziali o etnici, senza richiedere che essi siano necessariamente animati da odio razziale; b) che l'articolo 187 del regolamento al Tulpas prevede il mero rifiuto delle prestazioni richieste dagli avventori all'esercente di un esercizio pubblico, mentre l'articolo 3 comma 1 lettera a) è applicabile quando detto rifiuto sia determinato da motivi di discriminazione razziale; c) che, nel caso in esame, tali motivi dovevano essere ritenuti esistenti e provati, non solo per le modalità del fatto verificatosi il 14 novembre 1999, ma anche perché, per stessa ammissione dell'imputato, il rifiuto di servire clienti extra-comunitari, in particolare Nord-Africani, era prassi costante, frutto di una condotta indiscriminatamente adottata da tempo; d) che lo Z., avendo fatto proprio il diniego inizialmente opposto dalla sorella, reiterandolo nonostante l'intervento degli Agenti di Pòlizia, aveva tenuto una condotta integrante gli estremi del delitto ascrittogli.

motivi del ricorso per cassazione

Avverso la sentenza di appello l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione e ne chiede lo annullamento per violazione di legge e difetto ed illogicità di motivazione.

Deduce, in particolare, il ricorrente:

I. che l'esistenza delle norme di cui agli articoli 43 e 44 D.Lgs 286/98, le quali prevedono l'esperibilità di azione civile per risarcimento di danno morale da parte di stranieri vittime di atti di discriminazione, indicherebbe che non tutti tali atti integrano gli estremi del delitto di cui all'articolo 3 legge 654/75, per la sussistenza del quale è necessaria la prova di un dolo specifico, ravvisabile solo nell' odio razziale;

II. che la decisione impugnata mancherebbe di motivazione adeguata relativamente all'elemento psicologico del reato;

III. che nel caso in esame il rifiuto di servire il caffè sarebbe stato determinato non da motivazioni di odio razziale, bensì dal timore del verificarsi, nel locale, di disordini o atti violenti che avrebbero potuto determinarne la chiusura temporanea;

IV. che, in mancanza di elementi oggettivi di riscontro, le dichiarazioni rese da lui avrebbero dovuto essere considerate insufficienti a provare la reiterazione nel tempo di comportamenti asseritamente discriminatori nei confronti dei Nord-Africani;

V. che la deposizione del verbalizzante agente di Polizia C. avrebbe dovuto essere considerata inutilizzabile avendo, egli, riferito non fatti, ma valutazioni ed interpretazione di quanto era accaduto in sua presenza;

VI. che i Giudici di merito non avrebbero tenuto nel debito conto il fatto che, il novembre 1999, il rifiuto di servire il caffè era stato opposto, ai due stranieri, non da lui, ma dalla sorella, separatamente giudicata e condannata per tale fatto;

VII. che illegittimamente la testimonianza a discolta resa da R. I., abituale frequentatore del bar in questione, sarebbe stata obliterata.

Motivi della decisione

Il ricorso è destituito di fondamento e, come tale, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente -a mente dell'articolo 616 Cpp - al pagamento delle spese processuali. I Giudici di merito hanno accertato e ritenuto, attraverso le deposizioni dei cittadini extra-comunitari E. S. O. e K. A. e le dichiarazioni del verbalizzante C., che il 14 novembre 1999 nel bar Giardino, gestito dall'imputato, era stata ripetutamente rifiutata, da costui e, prima, dalla sorella, la somministrazione di tazze di caffè ai detti stranieri, non perché costoro avessero tenuto alcun comportamento scorretto, violento o tale da fare ragionevolmente temere il verificarsi di disordini, ma solo perché erano Nord-Africani. Il C. , contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, inteso quale teste, non aveva manifestato opinioni o giudizi, ma si era limitato a riferire la condotta tenuta, in sua presenza, dallo imputato e le parole dallo

stesso profferite a giustificazione della condotta tenuta nell'occasione.

Gli stessi Giudici hanno accertato, attraverso la confessione -sicuramente utilizzabile- resa dallo stesso Z., che simile atteggiamento e la condotta di esclusione dal bar degli extra-comunitari ed, in particolare, dei Nord-Africani, non costituivano un fatto occasionale o isolato, ma erano espressione di un modo di pensare ed agire abituale del gestore del locale.

la corte utilizza la definizione della condotta discriminatoria prevista per la sede civile

A norma dell'articolo 43 D.Lgs 286/98, costituisce discriminazione «ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale ed in ogni altro settore della vita pubblica». La stessa norma, nella lettera b) del comma 2, elencando una serie di atti di discriminazione, inserisce fra questi il comportamento di colui il quale «imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire ad uno straniero beni o servizi offerti al pubblico, soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità».

Alla luce di tali norme, deve ritenersi che legittimamente la condotta dello Z. è stata ritenuta ispirata da intenti di discriminazione per motivi razziali o etnici. Infatti, i menzionati cittadini extra-comunitari non risulta che, quel giorno, né in passato, avessero mai tenuto comportamenti tali da renderli pericolosi o indesiderabili, anzi in sede di merito è stato accertato che erano muniti di regolare permesso di soggiorno ed avevano avuto atteggiamento rispettoso.

L'articolo 3 comma 1 lettera a) legge 654/75 -il quale punisce «chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico» - nel vietare ogni tipo di discriminazione, ravvisabile in atti, individuali o collettivi, di incitamento all'offesa della dignità di persone di diversa razza, etnia o religione, ovvero in comportamenti di effettiva offesa di tali persone, consistenti in parole, gesti e forme di violenza ispirati in modo univoco da intolleranza, delinea una figura di reato caratterizzato da dolo specifico, ossia dalla coscienza e volontà di offendere l'altrui dignità umana in considerazione della razza, dell'etnia o della religione dei soggetti nei cui confronti la condotta viene posta in essere o ai quali si riferisce (v. Cassazione, Sezione terza penale, 7421/02). Nella fattispecie in esame i Giudici di merito hanno ritenuto esistente, nell'imputato, il dolo specifico del delitto di cui in rubrica in considerazione delle ragioni addotte, a giustificazione della condotta, sia dalla Elena Z., la quale ad esplicazione del rifiuto di preparare il caffè richiestole aveva detto «questa è la mia casa e do il caffè a chi voglio io», sia dall'imputato che, sopraggiunto nel bar, non solo aveva dichiarato di condividere, facendolo proprio, il comportamento della sorella, ma aveva assunto, nei confronti dei due avventori, atteggiamenti minacciosi ed ingiuriosi, anche invitandoli ad attendere l'arrivo della Polizia fuori dal locale.

La tesi giustificativa addotta, secondo cui il rifiuto di somministrazione di alimenti era dettato dall'esigenza di prevenire disordini e la possibile chiusura temporanea del locale a causa di eventuali comportamenti violenti cui a volte gli extra-comunitari ed, in particolare, i Nord-Africani si sarebbero abbandonati in altri bar, dopo avere bevuto, è stata disattesa, dalla Corte di merito, con motivazione incensurabile, perché logica, fondata sul rilievo che essa rappresentava un tentativo postumo ed inadeguato di giustificare una condotta abituale che non aveva altre più plausibili e legittime motivazioni. La condotta tenuta dallo Z., infatti, riservata a tutti gli extra-comunitari, prescindeva da azioni o comportamenti specifici di costoro e non ha trovato, secondo i Giudici di merito, ragione giustificatrice diversa dalla volontà di offendere la dignità degli stessi a causa della loro diversa razza ed etnia.

Fra le norme di cui alla legge 654/75 ed al D.Lgs 286/98, non sussiste alcun rapporto di specialità. Esse tutelano beni giuridici distinti in quanto le prime -frutto di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966- mirano ad assicurare pari dignità sociale ai cittadini di ogni Stato ed a reprimere penalmente i comportamenti che costituiscono espressione di discriminazione razziale o etnica, mentre le seconde, facenti parte della disciplina dell'immigrazione, mirano, da un canto, ad assicurare un meccanismo giurisdizionale idoneo a far cessare, in tempi rapidi, con azione civile, comportamenti di privati o della

Pubblica Amministrazione, tali da produrre detta discriminazione e, dall'altro, a consentire la possibilità del risarcimento dei conseguenti danni anche non patrimoniali. La circostanza che inizialmente il rifiuto di servire loro il caffè fosse stato opposto, ad E. S. O. ed a K. A. , dalla Elena Z., giudicata e condannata per lo stesso fatto separatamente, è stata legittimamente ritenuta inidonea a scagionare da responsabilità penale l'odierno ricorrente, essendo stato accertato che egli, sopraggiunto nel locale, aveva fatto proprio l'atteggiamento della sorella, si era rifiutato di far servire il caffè ai due Nord-Africani che lo avevano richiesto ed, anzi, li aveva cacciati fuori dal bar. La censura con la quale è stato lamentato che la Corte d'appello non avrebbe considerato e valutato la deposizione resa da R. I. non ha pregio perché, secondo quanto affermato in ricorso, il contenuto di essa avrebbe dovuto indurre a ritenere provato che la condotta dell'imputato fosse stata determinata dall'intento di proteggere il locale dal pericolo di chiusura per disordini o comportamenti violenti di extra-comunitari ubriachi.

Orbene, i giudici di merito hanno considerato non valida siffatta giustificazione e ritenuto, invece, che la condotta in questione fosse stata dettata da ragioni di discriminazione razziale sulla scorta di numerosi elementi di segno contrario, in presenza dei quali deve dedursi che hanno valutato come non rilevante, ai fini del decidere, la testimonianza di che trattasi.

PQM

La Corte suprema di cassazione rigetta il ricorso proposto da Luca Z. avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia in data 3 giugno 2003 e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Articolo stampato da www.overlex.com - Portale giuridico

Copyright © 2004-2005 www.overlex.com - Tutti i diritti riservati

Pubblicato da : [Redazione](#)